



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 914 del 2013, proposto da:

OMISSIS

OMISSIS

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Tiscione Lucia Vicenza e Pappalardo Mirella, n.c.g.;

per l'annullamento:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente ad oggetto “indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado” nella parte in cui, all'art. 5 comma 6, ha previsto che possono essere ammessi alla **prova** scritta i candidati che hanno conseguito

nella **provapreselettiva** un punteggio non inferiore a**35/50**;

- dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012;

- delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali Ufficio per la Sicilia, per la Calabria, per la Campania, per la Puglia, per il Lazio, per l'Umbria, per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per la Lombardia e per il Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

- di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, il medesimo D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui, all'art. 5 comma 1, prevede che la **prova preselettiva** è unica per tutti i posti e le classi di concorso, nonché l'archivio dei quesiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 reso noto e pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con avviso del 27 novembre 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'odierno gravame, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

A sostegno del gravame hanno dedotto di avere presentato regolare domanda di partecipazione al citato concorso e di avere partecipato alle prove preselettive, conseguendo un punteggio inferiore a quello minimo di **35/50** previsto dal bando, ma superiore o uguale ai 30/50.

2. A sostegno del gravame hanno articolato le seguenti doglianze: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 35 comma 3, lett. a), del d.lvo 30 marzo 2011 n. 165; violazione ed erronea applicazione dell'art. 400 del d.lvo 16 aprile 1994 n. 297; eccesso di potere per straripamento; violazione dell'art. 3 della legge 708/1990 n. 241- difetto di motivazione; violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.; 2) violazione sotto altro profilo dell'art. 400 del D.lvo 16 aprile 1994 n. 297; illogicità manifesta; contraddittorietà dell'azione amministrativa; 3) violazione sotto altro profilo delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ed art. 35 comma 3 lett. a) del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165; eccesso di potere per illogicità manifesta; manifesta ingiustizia; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dei principi del *favor participationis* e di buon andamento della P.A.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, tutti instando per la

reiezione del gravame.

4. Con decreto n. 406 del 31 gennaio 2013, il Presidente ha accolto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ha ammesso con riserva i ricorrenti allo svolgimento delle prove scritte ed ha fissato per la trattazione collegiale del ricorso la camera di consiglio del 21 febbraio 2013.

5. Con decreto n. 598 dell'8 febbraio 2013, il Presidente ha rettificato il decreto n. 406 del 31 gennaio 2013.

6. Con ordinanza n. 898 del 22 febbraio 2013, la Sezione ha confermato la misura cautelare già concessa con il decreto presidenziale n. 406 del 31 gennaio 2013.

7. Con ordinanza n. 27468 del 27 dicembre 2013, il Presidente ha disposto incumbenti istruttori al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ordinando l'acquisizione di una relazione recante l'indicazione dell'esito della procedura concorsuale alla quale parte ricorrente è stata ammessa con riserva. Con la medesima ordinanza ha altresì fissato l'udienza pubblica di discussione del gravame.

8. All'udienza pubblica dell'8 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

1. Rileva preliminarmente il Collegio che i difensori dei ricorrenti, con nota del 26 aprile 2014, hanno documentato in giudizio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'odierno gravame in capo a OMISSIS

OMISSIS

, per non avere gli stessi superato le prove concorsuali.

Pertanto, con riferimento a questi ultimi ricorrenti, il ricorso si palesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1 Deve invece essere esaminato nel merito, in quanto procedibile, il ricorso proposto dai ricorrenti diversi da quelli sopra indicati, i quali risultano utilmente collocati nelle graduatorie finali del concorso.

Il ricorso è nel merito fondato e, in adesione al precedenti arresti della Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 285 del 10 gennaio 2014), va pertanto accolto, nei termini appresso meglio precisati.

2.2 Con esso i ricorrenti, che hanno partecipato alle prove preselettive del concorso a posti di docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, superandole con un punteggio compreso tra i trenta ed i trentacinque cinquantesimi, impugnano tale esito deducendo l'illegittimità della norma del bando di concorso, che prevede il superamento della **prova** con un punteggio minimo di **35/50**, sostenendo che la disciplina dei concorsi a cattedra per il personale docente della scuola è recata dall'art. 400 del Testo Unico dell'Istruzione

il quale non prevede la **prova preselettiva**.

Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha previsto lo stesso punteggio di **35/50**, equivalente appunto a sette decimi.

2.3 La doglianza va accolta proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in **35/50** il punteggio di superamento della **prova preselettiva**, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma, "non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".

E la censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce delle osservazioni dell'Amministrazione, secondo cui la **prova** non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfolire la platea degli stessi.

Proprio in base alle osservazioni dell'Amministrazione alla fattispecie va ritenuto, infatti, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna **prova** sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfolgimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame.

Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in evidenza e secondo cui detta norma non contemplerebbe nessuna preselezione, non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi.

2.4 Il ricorso va pertanto accolto come sopra indicato e, per l'effetto, va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui all'art. 5, comma 6, I cpv. ha stabilito che sono ammessi alla **prova** scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a **35/50** e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque quinquantesimi.

3. La soccombenza solo parziale dell'Amministrazione determinata dall'accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo accoglie, nei termini meglio precisati in motivazione.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)